CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0005018 - Uscita - 24/05/2024 - 12:46

CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di Revisione economico-finanziaria

del Comune di Cassinasco (AT)

Oggetto: Comune di Cassinasco (AT) – Esame della relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Con riferimento all'oggetto, si allega la deliberazione n. 97/2024/VSG approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 22 maggio 2024.

Distinti saluti.

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
24.05.2024 11:36:19
GMT+01:00

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0005017 - Interno - 24/05/2024 - 12:43

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 97/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - DEL-Reg.-SCPIE - 0000097 - 24/05/2024 - 12:43

n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Cassinasco (AT),** ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

Vista l'ordinanza n. 24 del 17 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

L'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

I termini temporali di redazione e pubblicazione sono scansiti dal comma 2, e sulla decorrenza degli stessi sono intervenuti i pronunciamenti chiarificatori delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con la pronuncia n. 5 del 2021.

Tale relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per essere poi pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed in particolare deve fornire indicazioni:

a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;

b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;

c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle

azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale disciplina è attuativa del principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità).

La normativa si inscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti del corpo elettorale della comunità amministrata; la suddetta relazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l'oggetto del controllo è "*unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata*".

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque "*espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclousure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost*" ed è funzionale al fatto che la corte dei conti possa verificare, "*con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4*", mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

Con la pronuncia risolutiva di questione di massima n. 15/2015, la Sezione delle Autonomie ha inoltre osservato come un'apposita parte della relazione di fine mandato, nel rispetto della lettera b) del comma 4, debba essere dedicata "*all'indicazione degli eventuali rilievi mossi*

dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato" e che su tale aspetto si sia soffermata la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 430/2013/VSG del 19 luglio 2013, rilevando che un ente, "*pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, aveva violato i principi di trasparenza per non aver richiamato in tale atto le tre delibere della Sezione regionale che avevano accertato il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità*" e perciò invitandolo ad adottare "*le opportune misure correttive, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione delle pronunce della Sezione*", di cui la stessa ha poi preso atto con la successiva deliberazione n. 192/2014/VSG del 28 maggio 2014.

In ogni caso, come per gli esiti del controllo finanziario, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Più recentemente, anche la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la pronuncia n. 95/2021 ha rilevato che un comune "*pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dal citato art. 4, atteso che non ha richiamato in tale atto la delibera di questa Sezione n. 12/2021/VSG e quanto nella stessa accertato*", sottolineando che "*L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano "tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici*" (sul punto si vedano anche le deliberazioni nn. 105/2022 e 79/2023 della medesima Sezione laziale).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Cassinasco, ente compreso nel territorio del Provincia di Asti e con una popolazione di 561 cittadini residenti, ha trasmesso in data 23 aprile 2024 la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco.

Va doverosamente premesso che l'ente in questione è stato oggetto di plurimi pronunciamenti di questa Sezione e precisamente:

- Con una prima deliberazione n. 75/2020, relativa ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018, la Sezione accertava, a seguito del ricalcolo effettuato nell'ambito dell'istruttoria svolta, un totale di "parte disponibile" del risultato di amministrazione per l'esercizio 2016 pari ad euro - 399.398,81, ed un totale di "parte disponibile" del risultato di amministrazione per l'esercizio 2017 pari ad euro - 382.598,61, nonché, con riferimento all'esercizio 2018, un peggioramento della quota disponibile del risultato di amministrazione di tale esercizio, attestantesi a euro - 461.184,77, con conseguente mancato recupero della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- Con la deliberazione n. 163/2020 la Sezione accertava "*la non comprovata attendibilità delle voci di finanziamento e della complessiva sostenibilità del piano di rientro approvato dal Comune di Cassinasco con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2020, e successiva conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14/09/2020 di variazione del bilancio 2020-2022*";
- con la susseguente deliberazione n. 89/2021 erano stati poi accertati, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, tra le altre cose, il mancato recupero di quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, una capacità di riscossione delle imposte e tasse spettanti all'ente pari al 55,59% in conto competenza e al 17,88% in conto residui, un utilizzo cronico dell'anticipazione di tesoreria, prossimo ai limiti quantitativi massimi fissati dalla legge, l'integrazione di tre parametri di deficitarietà e il mancato rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie verso i fornitori commerciali, nonché "*nell'ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui effettuate in vista dell'approvazione dei rendiconti dal 2016 al 2019, la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente riaccertati entro il 1° gennaio 2015*", pertanto assegnando all'amministrazione "*il termine fino al 30 giugno 2021 per l'inoltro alla Sezione di una ricognizione completa dei residui attivi e passivi (risalenti ad accertamenti e impegni disposti nell'anno 2014 e precedenti) cancellati per "insussistenza" in sede di riaccertamento ordinario operato negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, quantificando, per ciascun anno, la differenza tra residui attivi e passivi così cancellati, corredata dal parere positivo dell'Organo di revisione*", in vista della successiva valutazione sull'idoneità del piano di rientro del disavanzo già elaborato dall'amministrazione;
- Con successiva deliberazione n. 119/2021 la Sezione aveva quindi accertato, con riguardo all'esercizio 2019, la presenza di importanti squilibri economico-finanziari, tra cui al 31 dicembre 2019, un disavanzo di amministrazione pari a euro – 574.749,26, derivante per euro 283.853,26 da riaccertamento straordinario già

approvato (e da ripianare in rate annuali da euro 10.402,00 l'una fino al 2044), per euro 257.897,30 da riaccertamento straordinario supplementare da approvare a cura dell'ente e da ripianare in rate annuali da euro 10.745,72 l'una dall'esercizio 2021 fino al 2044, e per euro 32.998,70 da disavanzo ordinario, da ripianare ex articolo 188 TUEL negli esercizi 2021 e 2022;

- Con l'ulteriore deliberazione n. 162/2021 la Sezione dichiarava l'attendibilità e congruità delle fonti di entrata e di copertura previste con riferimento al recupero del disavanzo per la quota applicata all'esercizio 2021, e una attendibilità e congruità solo parziali con riferimento alle quote imputate all'esercizio 2022, fortemente condizionate a un effettivo miglioramento della riscossione delle imposte e tasse del titolo I, disponendo contestualmente a carico del comune la trasmissione delle relazioni di aggiornamento sull'andamento del recupero del disavanzo, a norma dell'articolo 188 TUEL.

Nella relazione di fine mandato, alla pag. 7, è correttamente riportato il fatto che "*il comune, nel periodo di mandato, ha dichiarato situazioni che richiedessero l'attivazione del piano pluriennale di riequilibrio ex art. 243bis TUEL e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione ex art. 243ter*".

Tuttavia, alla successiva pag. 40, nel paragrafo dedicato ai "rilievi degli organismi esterni di controllo", viene riportata unicamente la seguente testuale notazione: "*nell'arco del mandato non sono pervenuti rilievi della Corte dei conti*".

Come è evidente, è completamente omessa la menzione delle ben cinque delibere collegiali contenenti rilievi sui rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019; va sul punto specificato peraltro che gli approfondimenti istruttori svolti sui rendiconti 2016-2018 (estranei al periodo di mandato 2019-2024 oggetto della relazione) hanno però avuto luogo nell'anno 2020 e che le risposte in sede istruttoria sono state fornite dagli organi amministrativi in carica nel periodo di mandato 2019-2024.

La Sezione pertanto accerta l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011 nella relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Cassinasco in data 23 aprile 2024.

Inoltre a pag. 31 è scritto, con riferimento al rispetto degli equilibri e dei saldi di finanza pubblica, che "*il comune di Cassinasco ha rispettato in tutto il periodo di mandato i vincoli di finanza pubblica*", ma la successiva tabella rappresentativa dell'andamento degli equilibri rilevati a rendiconto dal 2019 a tutto il 2022 (alle pagg. da 31 a 33) evidenzia, proprio nell'annualità 2022, risultati negativi del risultato di competenza (W1) pari a -26.786,74 euro, dell'equilibrio di bilancio (W2) per -91.554,94 e dell'equilibrio complessivo (W3), negativo per euro -188.420,17, in contraddizione con l'affermazione delle pagine precedenti.

La *ratio* della normativa sopra illustrata è quella di fornire al corpo elettorale un'informazione completa e veritiera sulle attività compiute dall'ente, tra le altre cose, per ovviare ai rilievi della magistratura contabile; il Comune di Cassinasco è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

Con riferimento alla relazione di fine mandato trasmessa dal Sindaco del Comune di Cassinasco (AT) in data 23 aprile 2024,

l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 149/2011, e per l'effetto

INVITA

il Comune di Cassinasco ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa

- al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cassinasco (AT), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- al Consiglio comunale dell'Ente nella persona del suo Presidente.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 22 maggio 2024.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

DIEGO MARIA POGGI
CORTE DEI CONTI
23.05.2024 14:06:22 GMT+01:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

ANTONIO ATTANASIO
CORTE DEI CONTI
24.05.2024 08:51:39 GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **24 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
24.05.2024 11:35:15 GMT+01:00